



Ministero dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CATANIA Ufficio Circondariale Marittimo di Catania

ORDINANZA N. 03/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Catania:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n° 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328;
- VISTA** la legge 28 gennaio 1994, n° 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria ordinanza n° 105/87 in data 30 ottobre 1987 avente per oggetto la disciplina dei movimenti delle navi nel porto di Catania;
- VISTA** la propria ordinanza n° 76/99 in data 31 agosto 1999 che disciplina la sosta nella rada di Catania delle unità navali ed individua i relativi punti di fonda;
- VISTO** il Decreto Lgs. n. 196 in data 19/08/2005 relativo all'impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) a bordo delle navi;
- VISTA** la SOLAS, Cap. XI 2 e *ISPS Code* con la quale sono state introdotte norme che disciplinano la *Maritime Security*;
- VISTO** il Decreto Lgs. n. 182 in data 26/06/2003 in attuazione della direttiva 2000/59/CE, concernente la notifica dei rifiuti prodotti dalle navi;
- VISTO** l'art. 6 del Decreto Lgs. n. 196 in data 19/08/2005 relativo all'impiego del sistema AIS (*Automatic Identification System*) in ambito portuale;
- VISTA** la Convenzione sul Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- RITENUTO** necessario aggiornare e modificare le disposizioni nel tempo emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Catania, per disciplinare il servizio marittimo, nonché la movimentazione e gli accosti delle unità navali nell'ambito del porto e della rada di Catania, armonizzandole con la vigente normativa in materia di "Security" e "Port State Control";
- SENTITA** la locale Corporazione Piloti ed acquisita l'intesa con l'autorità Portuale di Catania giusta nota n° 112/TEC in data 8 gennaio 2008.

ORDINA

- Art. 1** E' approvato e reso esecutivo a decorrere dalla data del **15 febbraio 2008**, l'allegato "Regolamento per la disciplina del servizio marittimo e degli accosti nel Porto di Catania".

- Art 2** I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, verranno perseguiti ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
- Art. 3** Le norme contenute nell'anzidetto "Regolamento" abrogano e sostituiscono le ordinanze n° 105/87 in data 30 ottobre 1987 e n° 76/99 in data 31 agosto 1999, nonché ogni altra disposizione in merito in contrasto con esse.

Catania, 21 Gennaio 2008

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Pietro BERNARDO**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO MARITTIMO E DEGLI ACCOSTI NEL PORTO DI CATANIA

Articolo 1 Campo d'applicazione

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano nel porto di Catania e nelle acque esterne, ad esso adiacenti, di seguito definite.

Per "porto" si intende il complesso delle opere murarie, delle aree di deposito e delle acque racchiuse dai moli più esterni.

Per "acque esterne" si intende la zona di mare adiacente il porto e compresa entro un miglio marino dal fanale verde posto sulla testata del molo di levante.

Ai fini della presente ordinanza le acque esterne, come sopra definite, sono da considerare parte integrante del porto.

Articolo 2 Individuazione degli accosti

All'interno del porto di Catania sono individuate le seguenti banchine e punti d'ormeggio, così come riportate nella planimetria allegata al presente regolamento:

- Molo di Mezzogiorno: posti d'ormeggio nn. 1 – 2 – 3;
- Porticciolo peschereccio;
- Molo Francesco Crispi : posti d'ormeggio nn. 6 – 7 – 8 – 9;
- Banchina Capitaneria: Riservata alle unità della Guardia Costiera
- Banchina Dogana;
- Banchina Molo Vecchio
- Sporgente Centrale: posti d'ormeggio nn. 10 – 11- 12 – 13 – 14;
- Banchina Porto Nuovo; posti d'ormeggio nn. 17 – 18 – 19;
- Molo di Levante: posti d'ormeggio nn. 29 – 30.

La destinazione delle singole banchine è stabilita dall'Autorità Portuale di Catania in relazione alla tipologia dei traffici che interessano il porto.

Articolo 3 Disposizioni generali

L'entrata, l'uscita e qualsiasi movimento di navi all'interno e nella rada del porto di Catania, devono essere preventivamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Catania ad esclusione delle unità da pesca, da diporto solamente se dirette nelle aree portuali destinate all'ormeggio delle stesse, ovvero ai pontili da diporto in concessione a privati.

Le esigenze rappresentate dall'Autorità Portuale di Catania, o tramite essa, potranno essere soddisfatte nel rispetto delle preminenti esigenze di sicurezza della navigazione e

delle prescrizioni dei Piani di “security” relativi ai singoli impianti portuali emanati ai sensi del Cap. XI 2 della SOLAS 74 e dell’I.S.P.S. Code.

Articolo 4 ***Norme di comportamento – Obblighi e divieti***

Nelle acque portuali e nelle acque esterne come definite nel precedente articolo 1 è vietato:

1. l'affondamento di corpi morti;
2. la posa di gavitelli o boe;
3. lavare le reti o altri attrezzi da pesca;
4. la sosta inoperosa di qualsiasi natante o imbarcazione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto di Catania, previo parere dell’Autorità Portuale di Catania per gli aspetti commerciali;
5. la pesca e qualsiasi altra attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo, come gare veliche, balneazione, immersioni ecc...
6. gettare qualsiasi materiale e/o sostanze che possono comportare inquinamento alle acque marine.

Il naviglio da pesca e da diporto deve lasciare libera la rotta alle imbarcazioni addette ai servizi portuali (Piloti, ormeggiatori e rimorchiatori) quando queste sono impegnate in manovre con navi dirette o provenienti dalle banchine del porto di Catania.

Le navi, anche se rimorchiate, che entrino o escano dal porto, hanno la precedenza sulle imbarcazioni a remi, a vela, a vela con motore ausiliario, nonché sulle unità da pesca e sui rimorchiatori rimorchianti piccoli natanti, chiatte e pontoni di qualunque tipo.

Tutte le navi ed imbarcazioni in genere che entrano e escono dal porto di Catania devono mantenere una velocità non superiore a 5 (cinque) nodi e procedere nell’ambito portuale, durante la navigazione da e per le banchine, ad una velocità tale da evitare la creazione di moto ondoso che possa pregiudicare la sicurezza portuale, creare danno alle altre navi e/o imbarcazioni presenti, ovvero costituire pericolo per se stesse.

In qualsiasi momento la Capitaneria di Porto di Catania, qualora ricorrano particolari contingenti situazioni connesse alla sicurezza della navigazione e/o portuale, ovvero le condizioni meteomarine o altri adempimenti dovessero rendere insicura la manovra, potrà disporre di lasciare o cambiare accosto o sospendere il movimento delle navi.

Anche in virtù di quanto previsto al comma precedente, le navi devono osservare ascolto radio VHF oltre che sul canale 16 anche sul canale 12.

Durante le manovre di ormeggio e disormeggio delle navi è vietato il transito e la permanenza di persone e mezzi entro la fascia di 20 (venti) metri dal ciglio della banchina interessata alle manovre ovvero dalle bitte utilizzate per le predette operazioni, fatta eccezione degli ormeggiatori di turno.

Fermo restando i divieti e le limitazioni derivanti dall’applicazione della normativa sulla “Port Security” nell’ambito delle aree ristrette (Port Facilities), durante la permanenza delle navi all’ormeggio, è vietata la sosta ed il transito di persone e mezzi entro il raggio di venti metri dalle bitte ove sono incappellati i cavi, fatta eccezione per i lavoratori portuali di turno, gli ormeggiatori ed i mezzi meccanici operanti.

Tutte le navi che scalano il porto e la rada di Catania, prima di partire devono conferire i rifiuti di bordo e i residui del carico con le modalità e nel completo rispetto dell'Ordinanza n° 75/04 in data 21 luglio 2004 della Capitaneria di Porto di Catania e del Piano di raccolta e gestione rifiuti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003 n° 182, adottato dall'Autorità Portuale di Catania e regolarmente approvato dalla Regione Sicilia.

Articolo 5

Obblighi dei Comandanti delle navi e degli addetti ai servizi tecnico nautici

I Comandanti delle navi, gli addetti ai servizi tecnico nautici (piloti, ormeggiatori e rimorchiatori), i lavoratori delle imprese portuali ed ogni altra persona che svolge la propria attività in porto deve segnalare alla Capitaneria di Porto di Catania ogni evento di rilievo che possa pregiudicare la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione, delle manovre di ormeggio e/o disormeggio, delle navi e delle strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa compromettere il regolare svolgimento delle attività portuali.

Nel caso in cui pervengano tali segnalazioni, o quelle di analoga natura che i Piloti del porto hanno l'obbligo di effettuare ai sensi dell'articolo 13 del D.M. 305/2003, la Capitaneria di Porto di Catania, secondo la gravità delle avarie, adotterà gli adeguati provvedimenti al fine di salvaguardare la sicurezza delle navi e del porto.

Articolo 6

Domanda di approdo

L'Armatore o l'Agente marittimo raccomandatario di una nave in arrivo nel porto o nella rada di Catania deve presentare all'Autorità Marittima una domanda di approdo in bollo, firmata dallo stesso, compilata in ogni sua parte secondo l'apposito modello (All. A).

La predetta domanda deve essere presentata alla Sezione Armento e Spedizioni ed in copia alla Sezione Tecnica e all'Autorità Portuale di Catania, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'ora prevista di arrivo della nave in porto, oppure prima che la stessa lasci il porto di partenza qualora la durata prevista del viaggio sia inferiore alle 48 ore.

Eventuali variazioni dell'orario di previsto arrivo devono essere comunicate almeno 4 (quattro) ore prima.

L'Autorità Marittima si riserva di prendere in esame le richieste pervenute oltre il termine fissato.

Nel caso di nave straniera, l'Agente Marittimo Raccomandatario, unitamente alla domanda di approdo deve consegnare la dichiarazione di mandato agenziale e la dichiarazione di disponibilità di valuta firmate dallo stesso.

Le navi previste in arrivo, in ottemperanza alla normativa sulla "Security", devono presentare la scheda per la comunicazione di informazioni di sicurezza (ship pre arrival information form – SPAI) seconda la tempistica e le modalità previste dall'ordinanza n° 18/2007 in data 30 marzo 2007 della Capitaneria di Porto di Catania, a cui si rimanda.

All'arrivo in porto le navi dovranno presentare all'Autorità Marittima la prevista nota d'informazione di cui all'articolo 179 del Codice della Navigazione

Articolo 7

Disposizioni relative alla partenza delle navi

Il Comandante, l'Armatore o l'Agente Marittimo Raccomandatario di una nave in partenza dal porto di Catania deve presentare alla Capitaneria di porto di Catania la dichiarazione integrativa di partenza.

Qualora le navi che hanno presentato la suddetta dichiarazione non partano entro le 24 ore devono ripetere le formalità previste dagli articoli 179 – 181 e i raccomandatari delle navi battenti bandiera straniera devono rinnovare le dichiarazioni previste dall'articolo 3 della legge n° 135 del 4 aprile 1977.

Articolo 8

Richiesta servizi portuali

Il Comandante, l'Armatore o l'Agente Marittimo Raccomandatario deve presentare alla Capitaneria di Porto di Catania e per conoscenza all'Autorità Portuale di Catania, con almeno due ore di anticipo, prima dell'ingresso della nave in porto e prima della sua partenza, la richiesta dei servizi tecnico nautico (piloti, ormeggiatori, rimorchiatore) utilizzando l'apposito stampato (All. B).

Nella stessa richiesta, per le navi in entrata, deve essere rappresentata l'eventuale necessità di dover ormeggiare la nave sul lato di dritta o di sinistra, qualora siano rilevate particolari esigenze di natura operativa legate alle operazioni commerciali.

Eventuali variazioni d'orario devono essere prontamente comunicate alla Capitaneria di Porto di Catania e all'Autorità Portuale di Catania.

La Capitaneria di Porto di Catania, ricevuta la suddetta richiesta, predisporrà i relativi servizi programmando l'entrata e/o l'uscita delle navi, in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli stessi servizi marittimi portuali, alle condizioni meteo marine esistenti, nonché alle esigenze tecniche e di sicurezza, dandone comunicazione all'Agenzia raccomandataria interessata.

Nel caso in cui non venisse osservato l'orario stabilito, la nave perderà il turno e potrà usufruire dei servizi richiesti non appena possibile.

Nel caso in cui una nave in entrata ed una in uscita comunichino di essere pronte a muovere alla medesima ora, la nave in uscita ha la precedenza rispetto a quella in entrata.

Articolo 9

Assegnazione degli accosti

Per l'assegnazione degli accosti la Capitaneria di Porto di Catania, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, osserva di regola l'ordine di arrivo delle navi, fatti salvi i criteri di priorità stabiliti nel successivo articolo 10.

Tale assegnazione, previa intesa con l'Autorità Portuale di Catania, è subordinata alla disponibilità degli ormeggi nel porto, anche in relazione alle operazioni commerciali che la nave deve svolgere, nonché al pescaggio ed alla lunghezza dell'unità, tenuto conto, altresì, delle caratteristiche e specializzazioni delle singole banchine e l'ubicazione dei mezzi meccanici di sollevamento.

Articolo 10 ***Priorità degli accosti***

Le procedure negli accosti, nelle manovre e nella navigazione nell'ambito della rada e del porto di Catania, seguiranno, in linea di massima, fatte salve eventuali contingenti situazioni, valutate dall'Autorità Marittima, il seguente ordine di priorità:

- Navi passeggere di linea in entrata o in uscita;
- Navi passeggeri non di linea in entrata o in uscita;
- Navi da carico di linea in entrata o in uscita;
- Navi da carico in uscita o in entrata;
- Navi che devono eseguire movimento per completare operazioni commerciali;
- Navi che devono eseguire movimento per motivi diversi da quelli delle operazioni commerciali.

Articolo 11 ***Permanenza negli accosti e movimenti***

La nave che ha ultimato le operazioni commerciali, ovvero la nave ritenuta inoperosa per motivi ingiustificati, deve lasciare nel più breve tempo possibile l'accosto operativo occupato.

La nave potrà rimanere ormeggiata, previa espressa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Catania, sentita l'Autorità Portuale di Catania, allorquando la banchina non sia stata ancora assegnata ad altra nave, ovvero qualora situazioni di ordine pubblico, particolari emergenze, divieti di partenza della nave determinati da deficienze tecniche o amministrative, esigenze di traffico, condizioni meteorologiche avverse o da qualsiasi altro motivo, possano consigliare l'Autorità Marittima di vietare alla nave di lasciare il porto.

Ove non ricorrano le condizioni sopra riportate, la nave che non lascia l'ormeggio per tempo sarà tenuta al risarcimento dei danni eventualmente causati alle navi in attesa di occupare il medesimo ormeggio.

Articolo 12 ***Programmazione degli accosti – Situazione delle navi in porto***

La programmazione degli accosti, delle partenze e dei cambi accosti viene predisposta giornalmente, ed entro le ore 14.00, dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Catania sulla scorta delle domande di approdo e relative previsioni di partenza, nonché delle esigenze di natura commerciale che l'Autorità Portuale di Catania avrà valutato preventivamente.

La programmazione sarà riportata sulla “situazione giornaliera del porto” e quindi portata a conoscenza dei Piloti, Ormeggiatori, servizio di rimorchio, Agenzie Marittime, Polizia di Stato, Dogana, Guardia Finanza e Autorità Portuale di Catania.

La situazione del porto redatta la mattina del venerdì comprende anche la pianificazione dei movimenti nave dei giorni di sabato, domenica e lunedì mattina.

Eventuali aggiornamenti saranno prontamente comunicati agli Enti sopra richiamati.

Articolo 13

Disposizioni di sicurezza durante la sosta delle navi in porto

Durante la sosta in porto il Comandante della nave deve:

- a. effettuare l'ormeggio con cavi idonei, galleggianti ed in numero adeguato, in modo da non creare pericoli. I cavi devono essere provvisti di paratopi e la loro tesatura deve essere tenuta sotto controllo durante le fasi di carica/scarica di merci in modo tale da garantire la perfetta stabilità della nave e ridurre al minimo i movimenti di traslazione e oscillazione. Possono essere utilizzati cavi in acciaio muniti di codetta in nylon come ultimi cavi e solo una volta che la nave è assicurata in banchina;
- b. mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per l'immediata consultazione il piano generale della nave, il piano antincendio ed il piano di carico della nave riportante la posizione e la tipologia delle merci pericolose presenti a bordo;
- c. evitare che vi siano ponteggi, passerelle o zatterini con a bordo personale, quando vi siano navi in transito o in manovra nei pressi dell'ormeggio;
- d. tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
- e. mantenere l'ascolto radio continuo sui canali 12 e 16 del VHF;
- f. eseguire prontamente eventuali movimenti lungo la banchina, qualora disposti dall'Autorità Marittima;
- g. tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altra attrezzatura in modo da non sporgere da bordo nave sul lato esterno rispetto alla banchina;
- h. attivare punti luce addizionali lato banchina e soprattutto nella zona dello scalandrone, qualora la nave si trova ormeggiata a banchine prive d'illuminazione o insufficiente;
- i. disporre un servizio di guardia allo scalandrone al fine di impedire l'accesso a bordo di persone estranee all'esecuzione delle operazioni commerciali o non espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- j. evitare di fare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori e degli organi di governo della nave in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento; eventuali richieste in tal senso possono essere autorizzate di volta in volta dalla Capitaneria di Porto di Catania, fermo restando l'obbligo di garantire, con apposita dichiarazione scritta, la pronta ed immediata disponibilità di un rimorchiatore di adeguata potenza;
- k. tenere disattivati i radar di bordo;

- l. assicurarsi che al carico a bordo vengano mantenute le rizze fino al momento dell'effettivo sbarco;
- m. effettuare le esercitazioni con ammaino della lancia o imbarcazione di salvataggio solamente dopo avere ottenuto il nulla osta della Capitaneria di Porto di Catania, attenendosi alle eventuali prescrizioni imposte. Qualsiasi tipo di esercitazione che comporti l'uso di allarmi esterni deve essere comunque comunicata alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Catania.

Articolo 14 ***Sistema AIS (Automatic Identification Sistem)***

E' fatto obbligo a tutte le unità che sono dotate del sistema AIS ai sensi del decreto legislativo n° 196 in data 19 agosto 2005, di mantenerlo in funzione durante le manovre di entrata e di uscita e l'intera sosta in porto e/o in rada.

Articolo 15 ***Unità in disarmo***

Nel porto di Catania è vietata la sosta di navi in disarmo, in quanto non sono disponibili banchine non operative sotto l'aspetto commerciale.

Può essere autorizzato il disarmo, presso le banchine non commerciali del porto, delle unità stanziali da pesca e di quelle adibite al traffico locale solo a seguito di presentazione di apposita istanza in bollo presentata dall'armatore alla Capitaneria di Porto di Catania e per conoscenza all'Autorità Portuale di Catania, nella quale dovrà essere indicato:

1. il nome e il numero di matricola dell'unità;
2. punto di ormeggio;
3. motivo e periodo previsto di disarmo;
4. recapito e numero telefonico dell'armatore, ovvero del personale che dovrà obbligatoriamente essere nominato responsabile qualora l'armatore non risulti residente nel Comune di Catania o comuni con quest'ultimo confinanti.

Durante il periodo di disarmo l'armatore è tenuto a controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e adottare tutti i necessari accorgimenti per garantire la sicurezza dell'unità e del suo ormeggio (provvedere ad eventuale sgottamento di acqua, rinforzare l'ormeggio, ecc...).

Articolo 16 ***Punti e zone di fonda***

Le unità mercantili a cui è consentito sostare nella rada di Catania ai sensi del successivo articolo, dovranno dar fondo all'ancora nella zona e nei punti sotto indicati, riportati nell'allegato stralcio della carta nautica I.I. 272 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, che fa parte integrante della presente ordinanza, rispettando le limitazioni concernenti le dimensioni e la tipologia delle unità stesse:

ALFA 1)	Lat.	37° 30'.1 N	Long.	15° 06'.6 E
ALFA 2)	Lat.	37° 29'.8 N	Long.	15° 06'.8 E
ALFA 3)	Lat.	37° 29'.6 N	Long.	15° 06'.5 E
ALFA 4)	Lat.	37° 29'.4 N	Long.	15° 06'.6 E

E' fatta salva, comunque la facoltà del Comandante del Porto di assegnare, di volta in volta, diversi e ulteriori punti di fonda rispetto a quelli sopra indicati, qualora specifiche esigenze lo rendessero necessario.

Per l'ancoraggio ai punti di fonda è obbligatorio il servizio di pilotaggio.

Articolo 17 ***Casi in cui è ammesso l'ancoraggio in rada***

La sosta in rada alla fonda nei punti indicati nell'articolo precedente, è consentita per:

- a. forza maggiore;
- b. d'ordine di una Autorità dello Stato;
- c. temporanea occupazione di un'altra unità dell'ormeggio operativo assegnato;
- d. temporanea imprevista inagibilità dell'ormeggio operativo assegnato;
- e. operazioni di sdoganamento merci;
- f. altri motivi eccezionali da valutare di volta in volta da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo 18 ***Obblighi e divieti delle navi ancorate in rada***

Gli armatori o i Comandanti delle navi che intendono sostare nella rada del porto di Catania, debbono designare il raccomandatario marittimo che avrà cura di comunicare con immediatezza l'ora di previsto arrivo, di richiedere il punto di ancoraggio in rada, le circostanze che hanno determinato l'esigenza della sosta, il carico trasportato nonché l'attestazione del Comando di bordo sulla validità dei certificati di sicurezza della nave, il periodo stimato di permanenza in rada e l'ora di prevista partenza.

Le navi in sosta nella rada di Catania devono mantenere un regolare turno di guardia, assicurando a bordo la presenza del Comandante della nave o, in assenza di questi, del 1° Ufficiale di coperta, nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra dell'unità.

Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo in VHF (canale 16) e devono informare la Capitaneria di Porto di Catania, anche attraverso la stazione Piloti, l'eventuale allontanamento dal punto di ancoraggio per cause di forza maggiore, ovvero qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

I Comandanti delle unità ancorate nei punti di fonda di cui al precedente articolo 16, hanno l'obbligo di prestare la massima attenzione per evitare l'avvicinamento alle altre navi ancorate.

Articolo 19

Servizi ausiliari alla navigazione

Il servizio di pilotaggio, reso obbligatorio con decreto del 2 settembre 1996 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, è disciplinato dall'apposito "Regolamento" datato 20 novembre 1955, approvato con decreto in data 23 dicembre 1957 dell'allora Ministro della Marina Mercantile ed aggiornato con successivi decreti datati 26 luglio 1974 e 27 dicembre 1976 dello stesso Ministero.

Il servizio di rimorchio delle navi nel porto e nella rada di Catania è disciplinato dall'apposito "Regolamento" approvato in data 18 marzo 1982 con decreto dell'allora Ministro della Marina Mercantile e successivamente modificato dallo stesso Ministero con decreto in data 15 settembre 1988.

Il servizio di ormeggio e barcaioli è disciplinato dall'apposito "Regolamento" approvato con decreto n° 525/98 in data 22 dicembre 1988 del Capo del Compartimento Marittimo di Catania.

Articolo 20

Deroghe

Eventuali deroghe ad una qualunque delle disposizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse, con provvedimento motivato dell'Autorità Marittima in occasione di accertate particolari circostanze.

Articolo 21

Esclusioni

Il presente Regolamento non si applica alle unità navali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco.

F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Pietro BERNARDO

All. B

CATANIA _____ ORE _____

Alla Capitaneria di Porto di Catania

e, p.c. Alla Autorità Portuale di Catania

Richiesta Autorizzazione Servizi

Nave _____

In nome e per conto del Noleggiatore/Armatore _____

Si richiede l'autorizzazione allo svolgimento dei seguenti servizi:

PILOTI

☐ SI

☐ NO

ORMEGGIATORI

☐ SI

☐ NO

RIMORCHIATORI

☐ SI

☐ NO

Si autorizza l'eventuale uso del rimorchiatore, qualora necessario, a semplice richiesta del comandante della nave

da Mare a ormeggio Nr. _____ alle ore _____ del _____

la suddetta nave dovrà essere ormeggiata sul lato _____

da ormeggio Nr. _____ a mare alle ore _____ del _____

dati relativi alla partenza: Destinazione _____ con tonn. _____

L'Agente Marittimo Raccomandatario

CAPITANERIA DI PORTO DI CATANIA

Ricevuto alle ore _____ del _____

VISTO: Si autorizzano i seguenti Servizi di:

P

O

R

D'ORDINE